

(N. 2269-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1957 (V. Stampato n. 2777)*presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**di concerto col **Ministro delle Finanze**e col **Ministro della Difesa**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1957

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 4 giugno 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — Il contenuto dell'Accordo che siete chiamati ad esaminare ed approvare è esemplato, nella sua varia e molteplice articolazione, sullo schema ormai tradizionale, in materia di servizi aerei, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

D'altra parte, se l'Accordo in parola concede, per il momento, soltanto allacciamenti aerei di 3^a e 4^a libertà, non preclude, per i criteri di liberalità a cui si ispira, un possi-

bile allargamento in futuro. A questo proposito, nello scambio di Note fra il Presidente della delegazione italiana e il Presidente della delegazione svizzera si accenna alla volontà di iniziare colloqui fra le Autorità aeronautiche dei due Paesi prima della fine del corrente anno 1957, per esaminare la questione della 5^a libertà.

Mi sia qui consentito il richiamo al significato e alla portata di queste così dette « libertà » che furono già fissate nella Convenzio-

ne relativa alla aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Con la 1^a libertà si concede il diritto di transito inoffensivo; con la 2^a, il diritto di atterrare per scopi non commerciali; con la 3^a, il diritto di sbarcare passeggeri, posta e carico provenienti dal Paese di cui l'aeroplano abbia la nazionalità; con la 4^a, il diritto di imbarcare passeggeri posta e carico a destinazione del Paese di origine dell'apparecchio; con la 5^a, il diritto di esercitare il traffico fra due Paesi stranieri, servendosi di aeromobili che appartengono alla propria flotta aerea.

L'Accordo, dopo aver definito il significato e l'ambito giuridico dei termini ricorrenti. « Autorità aeronautica », « Compagnia designata » e « Territorio » (articolo 1) e determinata l'autorizzazione alle Compagnie designate dalle due Parti ed aprire i servizi convenuti secondo condizioni fissate negli articoli 2, 3, 4 e 5, prevede, in particolare, con l'articolo 6, la fissazione delle tariffe ad un tasso ragionevole, in armonia con l'utile dell'esercizio, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ogni servizio, come la rapidità e le comodità del servizio stesso e non trascurando l'intesa con l'Associazione internazionale dei trasporti aerei nonché il confronto con le tariffe praticate dalle Compagnie di altri Paesi sugli stessi itinerari.

L'articolo 7, oltre a stabilire che per l'uso degli aeroporti la Compagnia designata non dovrà pagare tasse superiori a quelle dovute dagli aeromobili nazionali impiegati per servizi internazionali regolari, contempla un trattamento non meno favorevole di quello adottato per aeromobili di Compagnie nazionali addette a servizi internazionali per quanto concerne i diritti di dogana, spese d'ispezione o altri diritti o tasse in riferimento ai carburanti, pezzi di ricambio, olii lubrificanti, equipaggiamento normale e provviste di bordo. Come è ovvio, viene fatto divieto di sbarcare tali beni che godono del beneficio di esenzione, senza l'autorizzazione delle Autorità doganali dell'altra Parte contraente. L'articolo 8 si ri-

ferisce al riconoscimento della validità dei certificati di navigazione, dei brevetti e delle licenze rilasciate dall'altra Parte contraente.

L'articolo 9 stabilisce che si applicheranno alla Compagnia designata da una Parte contraente le stesse norme che l'altra Parte contraente adotta sull'entrata e l'uscita degli aeromobili addetti al servizio internazionale, sui voli al di sopra del detto territorio, nonché sullo sbarco dei passeggeri, equipaggi, pacchi postali o merci.

L'articolo 10 riserva a ciascuna Parte contraente la facoltà di rifiutare, sospendere o revocare alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo, quando non si abbia la prova che la proprietà e il controllo effettivo di questa Compagnia appartenga a membri dell'altra Parte contraente.

Nel caso che insorgano divergenze relative alla interpretazione e alla applicazione del presente Accordo, si ricorrerà a un Tribunale arbitrale o ad altra persona od organismo; altrimenti al Tribunale che dovrà essere istituito in seno all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale o, in difetto di questo, al Consiglio della stessa Organizzazione.

È prevista, infine, una consultazione, di tempo in tempo, fra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti per controllare, in spirito di stretta collaborazione, l'applicazione dell'Accordo. A questo scopo verrà istituita una Commissione mista.

L'Annesso fissa la istituzione dei servizi di collegamento aereo fra le città di Ginevra, Zurigo e Basilea e le città di Genova, Torino, Milano e Roma.

Onorevoli colleghi, di fronte al continuo incremento dei servizi di aviazione commerciale che richiedono una organizzazione ordinata e sicura e, in vista dell'apporto notevole che essi danno alla cooperazione internazionale, troverà l'unanime vostro consenso l'approvazione del presente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo ai trasporti aerei.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo ai servizi aerei, con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 4 giugno 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, Annesso e Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.